



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Roma, 20

Alle Regioni ed alle Province autonome
(elenco in allegato)

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo
(elenco in allegato)

Alle Organizzazioni Nazionali di Volontariato di
protezione civile
(elenco in allegato)

e, p.c. Al Segretario Generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno

OGGETTO: Criteri per l'impiego delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di "controllo del territorio".

Il recente dibattito sul coinvolgimento di componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per l'espletamento di attività di sorveglianza e monitoraggio del territorio anche ai fini dell'eventuale segnalazione alle forze dell'ordine di problemi di loro competenza, rende opportuno un richiamo sulle attività proprie del Servizio e sulle conseguenti responsabilità e competenze delle componenti e delle strutture operative alla luce di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.

Le SS.LL. ricorderanno che già in occasione della conclusione della XIV legislatura e dell'avvio della campagna elettorale per le elezioni politiche 2006 lo scrivente aveva ritenuto doveroso rammentare le competenze ed il ruolo della protezione civile, nonché la missione istituzionale che la stessa è chiamata a svolgere.

Gia in quella circostanza era stato rilevato che in un sistema di protezione civile cresciuto e potenziato e sempre più sollecitato a rispondere alle istanze della società civile, il Dipartimento, seppure attento alle esigenze della collettività e pronto a mettere a disposizione le proprie capacità e competenze, ha sempre improntato, e non poteva essere altrimenti, la propria attività all'esclusivo perseguimento delle finalità che l'ordinamento assegna, in modo inequivocabile, al Servizio nazionale della protezione civile.

In quest'ottica era stato chiarito che il Dipartimento, in ossequio alla propria inderogabile missione istituzionale, non avrebbe garantito ai volontari i benefici del D.P.R. 194/2001 per attività che potessero risultare, anche indirettamente, di supporto ad iniziative di

Foglio n.

carattere politico-propagandistico, come tali estranee alla missione ed al ruolo proprio del volontariato. Nel contempo era stata rivolta una raccomandazione ai volontari a non partecipare, in tale qualità, a manifestazioni di connotazione politica, esponendo insegne ed emblemi della organizzazione di appartenenza, al fine di evitare che potessero sorgere equivoci sulla posizione di neutralità che l'ordinamento assegna al volontariato nell'espletamento della funzione di protezione civile.

L'attuale situazione, il dibattito sull'argomento ed alcune sporadiche iniziative attuate a livello locale, ripropongono in altri termini la medesima questione e richiedono un ulteriore intervento chiarificatore, al fine di enucleare alcuni principi direttivi per rammentare l'ambito di intervento della protezione civile.

A tal proposito, un sicuro criterio di riferimento deve essere rinvenuto nella legislazione vigente, che assegna al Servizio nazionale della protezione civile l'assolvimento delle finalità "...di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi."

Tale precetto normativo, contenuto nella legge n. 225/1992, è stato riconfermato ed ampliato dalla legge n. 401/2001, che ha, infatti, esteso ai predetti compiti il coordinamento dei "grandi eventi", definendo chiaramente gli ambiti di operatività e le competenze delle componenti e delle strutture operative del Servizio.

E' di tutta evidenza, quindi, che l'espletamento di funzioni che sono estranee al ruolo ed alle competenze istituzionalmente e normativamente attribuite alle componenti ed alle strutture operative, soprattutto del volontariato, e che intendessero avvalersi, indebitamente, di risorse strumentali dedicate all'espletamento delle attività di protezione civile, si porrebbero al di fuori del ruolo del Servizio nazionale della protezione civile.

Senza indulgere a facili semplificazioni sulla "funzione civile" che sarebbe assolta svolgendo attività di sorveglianza del territorio, che deve essere intesa nella fattispecie come monitoraggio, difesa e controllo dai rischi naturali, quello che rileva è l'esigenza di evitare che un ruolo, una funzione, un patrimonio di competenze e di professionalità come quello delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, che costituisce anche una responsabilità da assumere e sostenere consapevolmente, venga distratto dalla missione istituzionale e venga confuso, invece, con il "dovere civile", proprio di ogni cittadino, di supportare le forze dell'ordine nell'espletamento delle attività finalizzate ad assicurare la sicurezza e l'ordine pubblico, che può essere assolto anche al di fuori di organizzazioni, strutture e sistemi istituzionali appositamente destinati a diverse ed altrettanto importanti finalità.

E' per queste ragioni che, nella condivisibilità delle superiori considerazioni, rinnovo la raccomandazione a tutti gli appartenenti alle componenti ed alle strutture operative a non partecipare con le insegne, con i mezzi e con le risorse istituzionalmente dedicate alle attività di protezione civile ad iniziative che esulano dalla sfera di competenza del Servizio nazionale della protezione civile, anche perchè ciò potrebbe ingenerare confusione ed equivoci sul ruolo stesso che le medesime componenti e strutture operative sono chiamate a svolgere nell'ambito del Servizio.

Foglio n.

Ulteriore non trascurabile profilo è l'indebita distrazione di mezzi e di risorse, per l'acquisizione e gestione dei quali in molti casi sono stati erogati finanziamenti pubblici, dalla funzione istituzionalmente prevista dall'ordinamento. Segnalo a questo proposito che l'utilizzazione di strutture e componenti del Servizio nazionale della protezione civile per finalità estranee rispetto a quelle istituzionali può infatti determinare anche una responsabilità a titolo di danno all'erario.

Le somme corrisposte, appunto, con oneri a carico dell'erario, ai sensi del richiamato DPR 194/2001, oppure nell'ambito dei finanziamenti erogati con il Fondo Regionale di protezione civile, non possono che essere finalizzate allo svolgimento delle attività ivi previste, così come i finanziamenti delle regioni e degli altri enti locali che debbono rimanere finalizzati, secondo i rispettivi ordinamenti, alle attività di protezione civile.

Sotto altro profilo, si evidenzia il danno all'immagine del Servizio Nazionale stesso che potrebbe derivare dai comportamenti che si intende scoraggiare, influenzando questi negativamente sul rapporto di fiducia che lega i cittadini con le componenti e le strutture operative del Servizio stesso.

Occorre infine segnalare le possibili conseguenze penali dell'uso improprio dei mezzi, delle risorse e delle insegne del Servizio, in relazione a quanto previsto dall'articolo 316-bis del codice penale ("malversazione a danno dello Stato"), nonché dall'articolo 498 del medesimo codice penale ("usurpazione di titoli o di onori").

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo e le Organizzazioni nazionali di volontariato, per quanto di rispettiva competenza, vorranno dare opportuna diffusione alla presente, adottando, altresì, ogni possibile forma di vigilanza sul corretto svolgimento da parte delle componenti e delle strutture operative delle funzioni di protezione civile e sul legittimo utilizzo delle risorse economiche assegnate.

Codesti Enti ed Amministrazioni vorranno, altresì, segnalare allo scrivente Dipartimento e, ove del caso, alla competente Autorità giudiziaria comportamenti difforni da quanto previsto dall'ordinamento e dalla missione istituzionale del Servizio nazionale della protezione civile, anche al fine di avviare, nel contempo, ogni necessaria azione a tutela degli interessi pubblici.

Il Capo del Dipartimento
Guido Bertolaso

